



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione

Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 1250 del 25/11/2025**

**STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI**

**OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE A CALDO E A FREDDO OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA MONDOMED ITALIA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**  
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

**Determina n. 1250 del 25/11/2025**

Fascicolo 431/2024 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2823/2025



## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che il Dr. Andrea Pizzoli, Direttore della Struttura Aziendale di Ortopedia e Traumatologia dell'ASST, con nota conservata in atti, ha presentato motivata richiesta di acquisizione di medicazioni ortopediche relative a sistemi di immobilizzazione a caldo e a freddo per ottemperare alle esigenze della Struttura Aziendale su richiamata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2025 adottate con DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della



citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi non è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018 sopra citato;

DATO ATTO che il prodotto di cui sopra:

- al momento non è oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa;
- è oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuito al medesimo soggetto aggregatore;

DATO ATTO che:



- conformemente alle suddette Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari, per gli acquisti in ambiti merceologici diversi dal DPCM, anche se già presenti in programmazione, ARIA procederà ad espletare solo le procedure di gara espressamente autorizzate dalla D.G. Welfare;
- la D.G. Welfare ha autorizzato ARIA all'espletamento della procedura di gara relativa alla fornitura di "medicazioni ortopediche" per cui si indica, quale periodo di presunta attivazione della suddetta convenzione, il quarto trimestre 2026;
- questa ASST pertanto, ha inteso procedere ad esperire una procedura di acquisto autonoma prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare i propri fabbisogni;

DATO ATTO che conformemente alle suddette Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari:

- la Centrale di Committenza di Regione Lombardia, ARIA Spa, nel corso del corrente anno, ha inviato alle Aziende Sanitare una raccolta fabbisogni relativa alla fornitura di medicazioni ortopediche, per la quale questa ASST ha risposto entro la data di scadenza del 30 settembre u.s.;
- l'attivazione di una nuova Convenzione ARIA\_2025\_036 è prevista nel quarto trimestre 2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell'All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qua-



litativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

RICHIAMATA, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 503 del 15.01.2024, secondo cui la mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affida-



menti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, nonché dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo intervento di più operatori economici), purchè in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che, l'avvio della procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra citata risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 140.000,00, adottata con decreto n. 5 del 08/01/2025, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che, in data 9 luglio 2025 la presente ASST ha pubblicato un Avviso di Indagine di Mercato sulla Piattaforma Sintel e sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, per selezionare le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta per il successivo affidamento diretto, con il quale è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica a comprova dell'idoneità dei prodotti che gli operatori economici intendono offrire;

DATO ATTO che entro il termine del 16/07/2025 alle ore 15:00 hanno manifestato interesse ad essere invitati le seguenti Dritte:

- ARTSANITY SRL di Castelfranco Veneto (TV);



- COREMEC s.r.l. di Nichelino (TO);
- MONDOMED ITALIA Srl di Trezzano Sul Naviglio (MI);
- STILMED SRL di Loria (TV);

DATO ATTO che il contraente uscente della precedente analoga fornitura rientrante nello stesso settore merceologico di quella oggetto del presente provvedimento è la ditta Mondomed Italia Srl di Trezzano Sul Naviglio derivante da un'aggiudicazione a seguito di procedura aperta;

DATO ATTO che sulla base della documentazione tecnica presentata i prodotti delle Ditte di seguito indicate, non sono risultate idonee per i motivi a fianco di ciascuno elencati:

- Ditta ARTSANITY SRL di Castelfranco Veneto (TV):  
“I dispositivi non garantiscono uguale rigidità e funzionalità per tutto il tempo di applicazione ed inoltre a distanza dal posizionamento tendono a perdere rigidità inficiando la stabilità dell'arto su cui sono posizionati”;
- Ditta COREMEC s.r.l. di Nichelino (TO):  
“Dispositivi non ritagliabili, caratteristica ritenuta necessaria ai fini di una maggiore personalizzazione del device rispetto all'anatomia del paziente, come previsto dalla documentazione tecnica del prodotto di riferimento”;
- STILMED SRL di Loria (TV):  
“La presenza di una lamina di alluminio potrebbe precludere la trasparenza ai raggi X o inficiarne la buona visione delle immagini.”

TENUTO CONTO che a seguito della suddetta indagine di mercato, è stata invitata a presentare offerta la Ditta MONDOMED ITALIA Srl di Trezzano Sul Naviglio (MI) in assenza di alternative accertate ai sensi dell'art. 49 comma 4 del citato D.Lgs n. 36/2023 mediante la suddetta indagine di mercato, se pure già affidataria dell'analogo precedente contratto di fornitura in scadenza, di cui si riscontra l'accurata esecuzione, nonché la qualità della prestazione resa;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti, ossia entro il 13/11/2025, la Ditta MONDOMED ITALIA Srl di Trezzano Sul Naviglio (MI), ha presentato offerta per un importo pari ad € 135.317,15 Iva 4% esclusa;

DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che la fornitura sarebbe stata aggiudicata, previa verifica della conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici richiesti e della con-



gruità dell'offerta economica presentata, preceduta da valutazione motivata ed insindacabile circa l'idoneità e la qualità del prodotto in relazione allo specifico utilizzo previsto, avendo preventivamente verificato il possesso da parte dell'operatore economico di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra, l'offerta della Ditta MONDOMED ITALIA Srl di Trezzano Sul Naviglio (MI) è risultata idonea, in quanto corrispondente alle caratteristiche necessarie richieste, nonché pienamente adeguata qualitativamente all'utilizzo previsto, secondo quanto risulta dalla nota in atti della Struttura Aziendale di Ortopedia e Traumatologia, oltre che congrua ed economicamente vantaggiosa, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente ai fini dell'accertamento ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

DATO ATTO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Ditta MONDOMED ITALIA Srl è il CCNL del Commercio;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 12 (dodici) mesi dei prodotti, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 135.317,15 Iva 4% esclusa, così come riportato nel prospetto allegato (Allegato n.1);

DATO ATTO che l'aggiudicazione della predetta fornitura comporta una maggior spesa su base annua pari ad € 43.649,15 Iva 4% esclusa;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta MONDOMED ITALIA Srl di Trezzano Sul Naviglio (MI), dei prodotti sopra indicati, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 12 (dodici) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;



DATO ATTO che, la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura appalti forniture e servizi sanitari;

RITENUTO di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Giacomazzi Stefano I.P. della Struttura Aziendale di Ortopedia e Traumatologia dell'ASST, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

## DETERMINA

1. di affidare la fornitura di medicazioni ortopediche relative a sistemi di immobilizzazione a caldo e a freddo, utilizzate per ottemperare alle esigenze della Struttura Aziendale di Ortopedia e Traumatologia dell'ASST, alla Ditta MONDOMED ITALIA Srl di Trezzano Sul Naviglio (MI) per il periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e comunque sino e non oltre il



26/11/2026, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato (Allegato n.1);

2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 140.729,84 Iva 4% compresa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80102550, CIG B91DFB849E, come di seguito elencato:
  - quanto ad € 6.862,03 Iva 4% compresa sul Bilancio 2025;
  - quanto ad € 133.867,81 Iva 4% compresa sul Bilancio 2026;
3. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
4. di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Giacomazzi Stefano I.P. della Struttura Aziendale di Ortopedia e Traumatologia dell'ASST, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**PANARELLI CESARINO**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)

**Determina n. 1250 del 25/11/2025**

Fascicolo 431/2024 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2823/2025